



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

SETTORE POLITICHE DELLE AREE INTERNE,
ANTINCENDIO, FORESTAZIONE, PARCHI E
BIODIVERSITÀ

Genova, **04/04/2020**

Prot. n. **PG/2020/117983**

Allegati: /

Oggetto: Sospensione delle attività selvicolturali in
connessione all'emergenza COVID-19.
Integrazione - commercializzazione di
combustibili legnosi.

- Ai Sigg. Prefetti della Liguria
- Ai Sigg. Sindaci della Liguria
- Al Comando Regione Carabinieri
Forestale
- Ai Comandi Gruppo Carabinieri
Forestale
- Alla sede regionale Coldiretti
- Alla sede regionale C.I.A.
- Alla sede regionale
Confagricoltura
- Alla sede regionale CNA
- Alla sede regionale
Confartigianato
- All'Ordine regionale dei Dottori
Agronomi e Forestali della Liguria

e, p.c. Al Settore Protezione Civile
Al Settore Ispettorato Agrario
Regionale
Al Settore Sanzioni in materia agro-
forestale e del turismo
LORO SEDI

Si fa seguito alla precedente nota circolare dello scrivente PG/2020/108279 per puntualizzare alcuni aspetti connessi alla commercializzazione del materiale legnoso, oggetto di successivi quesiti da parte di alcuni soggetti. Tale circolare, infatti, è stata diramata al fine di fare chiarezza sulla possibilità di svolgere attività selvicolturali, posto che il D.P.C.M. del 22/3/2020, escludendole dall'allegato 1, ne determina nei fatti la sospensione.

Tuttavia, lo stesso D.P.C.M. fornisce indicazioni più ampie in relazione alla commercializzazione di taluni prodotti legnosi e, segnatamente, quelli utilizzati come combustibili per il riscaldamento. In merito, si ritiene di puntualizzare quanto di seguito indicato, suddividendo la questione tra commercio all'ingrosso e al dettaglio.

Commercio all'ingrosso

L'allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020 ammette che siano condotte le attività funzionali ad assicurare la continuità del "*commercio all'ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento*" (cod. Ateco 46.71). Per la produzione di detti combustibili, che per il settore boschivo riguardano principalmente legna da ardere, pellet e cippato, è richiesta alle aziende interessate una valutazione sulla necessità di assicurare la continuità di filiera che va comunicata preventivamente al Prefetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) del citato D.P.C.M., indicando specificamente i beneficiari dei prodotti e servizi attinenti alle attività da

svolgersi. Il Prefetto ha la facoltà di sospendere tali attività qualora ritenesse insussistenti le condizioni di necessità. Tuttavia fino all'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione, le attività sono da ritenersi legittime sulla base di quanto comunicato. L'esercizio delle attività produttive avviene comunque a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione anti-contagio (distanza interpersonale tra i lavoratori e adozione dei dispositivi di sicurezza).

Commercio al dettaglio

In relazione alle attività commerciali il D.P.C.M. 22/3/2020, all'art. 1 lettera a), richiama le disposizioni già emanate col precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/3/2020. In particolare la disposizione indica che resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal D.P.C.M. 11/3/2020, e deve pertanto intendersi applicabile l'art. 1 punto 1) del decreto stesso, che sospende le attività commerciali fatta eccezione per la vendita dei generi alimentari e di prima necessità, come elencati nell'allegato 1 del Decreto stesso, dove è presente il "*Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento*".

Tenuto conto di quanto sopra, la vendita al dettaglio di combustibili legnosi (compresa la legna da ardere) da parte di operatori abilitati a tale attività commerciale, è da ritenere non sospesa, e quindi praticabile.

Si richiama tuttavia, in termini generali, la necessità di limitare al minimo indispensabile tutte le attività che possono creare condizioni favorevoli al contagio o di rischio operativo per chi le svolge, anche al fine di evitare il ricorso alle strutture sanitarie in caso di incidenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Federico Marengo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93